

REGIONE SICILIANA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 375 del 02/12/2013

Oggetto: Approvazione delle *“Disposizioni Interne in materia di iniziative di lavoro a distanza presso Arpa Sicilia: Piano Telelavoro”*

IL DIRETTORE GENERALE

Nominato con DA n.118/GAB del 30 luglio 2012

**VISTO** l'art. 90 della legge regionale 3/5/01, n. 6, come modificato ed integrato dall'art.94 della legge regionale 16/04/2003, n. 4, e dell'art. 35 della legge regionale 31/05/2004 n.9, di istituzione dell'Agazia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA - Sicilia;

**VISTO** il regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;

**VISTO** il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto *“Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agazia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia”*, ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.D.G. n. 698 del 04/10/2013 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con il quale si è proceduto all'Approvazione del D.D.G ARPA n. 244 del 01/10/2013, avente ad oggetto *“Provvedimento di nuova adozione del piano aziendale 2013/2015, del bilancio economico pluriennale di previsione 2013/2015 e del bilancio economico di previsione 2013;*

**VISTO** il D.P.R. 70 del 8 marzo 1999 – *“Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”*.

**VISTO** il CCNL integrativo sanità 20/09/2001: Contratto collettivo nazionale lavoro integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 Aprile 1999; *art.36 – “Disciplina sperimentale del telelavoro”*;

**VISTO** il CCNQ sul telelavoro nelle Pubbliche amministrazioni del 23 marzo 2000 - *“Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della L. 16 giugno 1998, n. 191”*.

**VISTO** il D.Lgs. 9 Luglio 2003 n. 216 recante *“Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;

**VISTA** la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto 2.0). Art. 9 (Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale), comma 7, che impone alle PP.AA. la redazione del piano per l'utilizzo del telelavoro;

**VISTO** il D.D.G. n. 162 del 22/5/2013 *“Adozione Piano Telelavoro 2013”*, che qui si intende integralmente riportato, con il quale si costituiva un gruppo di progetto per il telelavoro in ARPA Sicilia, al fine di predisporre il piano previsto dall'art. 9 comma 7 della Legge 17/12/2012 n. 221;

**CONSIDERATO** che tale gruppo di lavoro ha prodotto un documento denominato *“Disposizioni Interne in materia di iniziative di lavoro a distanza presso Arpa Sicilia: Piano Telelavoro”*, che è stato posto all'attenzione del Direttore Generale e da questi condiviso in data 24/09/2013;

**CONSIDERATO** che con PEC del 7/10/13 la Delegazione trattante di parte pubblica ha inviato alle OO.SS la proposta condivisa dal Direttore Generale di *“Disposizioni Interne in materia di iniziative di lavoro a distanza presso Arpa Sicilia: Piano Telelavoro”* avviando, in tal modo, la



concertazione secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 2 e 3 del "CCNQ 23.3.2000: Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della L. 16 giugno 1998, n. 191";

**PRESO ATTO** che, come da verbale, in data 6/11/2013 si è riunita la delegazione trattante con le OO.SS. per la concertazione sul telelavoro;

**VISTO** il verbale dell'esito della concertazione con le OO.SS. tenutasi in data 6/11/2013;

**VISTE** le "Disposizioni Interne in materia di iniziative di lavoro a distanza presso Arpa Sicilia: Piano Telelavoro" nella versione emendata con le modifiche proposte dalle OO.SS che l'Amministrazione ha ritenuto di dovere accogliere;

**RITENUTO** di dover procedere all'introduzione del telelavoro nelle attività di ARPA Sicilia, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dando esecuzione all'obbligo, di cui alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, di adozione e pubblicazione sul sito internet aziendale di un piano di utilizzo del telelavoro;

**RITENUTO** di dover approvare il verbale e le "Disposizioni Interne in materia di iniziative di lavoro a distanza presso Arpa Sicilia: Piano Telelavoro" nella versione definitiva, che è allegata al presente decreto;

### DECRETA

Per i motivi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di:

1. **APPROVARE** le "Disposizioni Interne in materia di iniziative di lavoro a distanza presso Arpa Sicilia: Piano Telelavoro" ed il verbale dell'esito della concertazione con le OO.SS. tenutasi in data 6/11/2013, nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. **DARE AVVIO** alle procedure di attivazione del Telelavoro, notificando il presente provvedimento ai Responsabili di Struttura, per l'eventuale trasmissione dei progetti di telelavoro domiciliare, così come indicato dall'art. 4 delle Disposizioni Interne, entro 30 giorni dall'approvazione delle stesse;
3. **PUBBLICARE** sul sito aziendale, all'interno dell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito", le "Disposizioni Interne in materia di iniziative di lavoro a distanza presso Arpa Sicilia: Piano Telelavoro", al fine di darne idonea divulgazione;
4. **DARE ATTO** dell'immediata eseguibilità del presente decreto;
5. **DISPORRE**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA - Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Dirigente della SG 1

Dott. V. Infantino

Il Dirigente della SA 4.2

Dott.ssa Gabriella D'Acquisto

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Licata di Baucina)



**Verbale contrattazione sindacale comparto del 6/11/13**

In data 6/11/13 presso la sede centrale di Arpa Sicilia, giusta convocazione inviata via mail alle OOSS del comparto e della Dirigenza Area Sanità e Regione e' presente **per l'ARPA**, giusto DDG n. 140 del 24/04/13, la delegazione trattante di parte pubblica costituita da:

Dott. V. Ciringione, dirigente responsabile della SA 2, in qualità di Presidente

Dott.ssa Gabriella D'Acquisto, dirigente responsabile della SA 4.2, componente

È altresì presente, nella qualità di segretario verbalizzante, la Dott.ssa Ornella Navarra della SA 4.2 e il Dott. Giuseppe Cuffari per il CUG.

**Per le OOSS:**

CISL FP Gaetano Di Carlo

CGIL FP Giuseppe Messina

FSI Giuseppe Ballarino, Alfredo Galasso

FIALS Vincenzo Munafò, Antonio Notaro

UIL FPL Giuseppe Benigno, Liliana Di Noto

COBAS Giuseppe Greco

FASSID/SINAFI Pietro Giammanco

Preliminarmente, prende la parola **il Dott. Ciringione** che introduce la riunione odierna precisando che all'ordine del giorno c'è l'approvazione della bozza di piano regolamento di Telelavoro di ARPA Sicilia inviato alle OOSS con pec del 7/10/13.

Suggerisce pertanto di procedere come segue: l'amministrazione effettuerà un breve illustrazione di quelli che sono i contenuti principali del Piano e a seguire sarà dato spazio alle OOSS con preghiera di effettuare interventi fluidi e veloci.

Le OOSS concordano tuttavia la FSI chiede di prendere la parola prima della illustrazione di Piano.

**Ballarino (FSI)** premettendo che la sigla sindacale da lui rappresentata è favorevole al Piano di Telelavoro precisa che nel corso delle riunioni precedenti si era ripetutamente chiesta la partecipazione del Direttore Generale al tavolo sindacale al fine di conoscere l'orientamento dell'organo decisionale in merito a tutta una serie di questioni sospese riguardanti il personale. Stante tutt'oggi l'assenza del DG la FSI, ritenendo di fondamentale importanza riprendere con immediata urgenza il lavoro sul contratto integrativo dell'Agenzia al fine di definire l'applicazione degli istituti contrattuali della Sanità al personale dell'Agenzia, pur ribadendo di non essere contraria alla proposta di Piano sul Telelavoro, lascia l'odierna riunione e chiede al tavolo sindacale una convocazione entro breve termine sulla definizione del contratto integrativo ARPA all'interno del quale vada ricompreso anche il Telelavoro.

**Il Dott. Ciringione** chiede alla parte pubblica se vi sia un obbligo di legge di inserire il piano di Telelavoro all'interno della contrattazione integrativa.

**La Dott.ssa D'Acquisto** risponde che non esiste un obbligo di legge. Esiste invece una attenzione che l'amministrazione ha voluto riservare alle necessità che possono avere i lavoratori di conciliare le esigenze familiari (figli piccoli, assistenza a familiari disabili o genitori anziani, altro) con l'attività lavorativa.

A

**Il Dott. Ciringione** rileva dunque che , pur auspicando che anche il Piano del Telelavoro possa essere trattato in sede di contrattazione integrativa non esiste un obbligo normativo di inserirlo. Quanto alla posizione della FSI, pur esprimendo rammarico per la decisione intrapresa di lasciare la riunione odierna, chiarisce che entro 15/20 gg verrà convocata una nuova riunione per illustrare il bilancio preventivo ed alla quale prenderà parte di sicuro il Direttore generale. Si scusa infine, assumendosene piena responsabilità, per la mancata partecipazione del Direttore Generale ai tavoli sindacali.

**FSI** lascia il tavolo sindacale, **Galasso** interviene ad esprimere soddisfazione per il lavoro svolto dal CUG sul Piano del Telelavoro, cui ha dato un contributo anche la sua sigla sindacale, e ribadisce l'urgenza della definizione di quegli istituti contrattuali di cui sinora si è discusso nell'interesse dei lavoratori dell'Agenzia (fasce, P.O, buoni pasto, gettoni di rischio ).

**Benigno (UIL)** esprime parere favorevole al Piano e concorda sul fatto che , a prescindere dal fatto che non vi sia un obbligo normativo in tal senso, il suo inserimento all'interno del contratto integrativo Arpa sarebbe auspicabile. Precisa altresì che dall'approvazione del Piano non discenderà l'immediata attuazione dei contenuti dello stesso perché sarà necessario che l'Agenzia ponga in essere una serie di adempimenti preliminari e fondamentali all'inizio delle attività telelavorabili.

**Il Dott. Ciringione** garantisce che si farà così e passa la parola alla Dott.ssa D'Acquisto e al Dott. Cuffari perché procedano ad illustrare brevemente i contenuti del Piano.

Prende la parola la **Dott.ssa D'Acquisto** la quale nel ribadire le considerazioni sottese alla predisposizione del Piano chiarisce che lo stesso è stato ispirato da analoghi documenti predisposti dalle altre ARPA o altre PP.AA, che occorre innanzitutto superare gli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori ed alle tipologie di attività "telelavorabili". Infine si riallaccia alla "progettualità" alla base dell'attuazione del Piano all'interno della quale potranno essere concretamente esaminati diversi aspetti concreti.

A seguire il **Dott. Cuffari** illustra la bozza del regolamento oggetto dell'incontro odierno ed in particolare:

- i riferimenti normativi vigenti;
- la situazione in alcune Agenzie (ISPRA; ARPAL, ARPAPiemonte, ARPA Emilia Romagna, ARPAT) ed altri Enti (Regione Emilia Romagna) con le quali si è confrontato in precedenza e dove in alcuni casi il telelavoro è già una realtà;
- l'iter delineato dal regolamento proposto, in particolare i possibili beneficiari, il contingente di personale massimo ammissibile, i requisiti di sicurezza della postazione e alcune indicazioni sul costo della singola postazione;
- le ricadute positive del telelavoro nelle politiche che l'Amministrazione deve perseguire per migliorare la conciliazione del tempo di lavoro e la famiglia.

Interviene **Notaro (FIALS)** e precisa che ai sensi della Legge 191/98 le amministrazioni possono avvalersi delle forme di lavoro a distanza, pertanto chiede una riflessione sul punto in quanto, sottolinea, l'Agenzia ha diverse e ben altre priorità che attengono il personale.

**Cuffari** fa notare che, ai sensi dell'art. 9, comma 7 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto 2.0), ogni Ente deve entro il 31 marzo di ogni anno, pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del «piano per l'utilizzo del telelavoro » nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro. Inoltre precisa che la legge specifica che la mancata pubblicazione online del relativo piano è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili (G.U. n. 294 del 18.12.2012; Suppl.ordinario n. 208).

P

**Munafò (FIALS)** aggiunge che in tante occasioni si è cercato di implementare un percorso finalizzato alla riorganizzazione del personale e al funzionamento dell'Agazia ma non si è mai riusciti a completarlo pertanto sarebbe opportuno prima partire bene dalle premesse e poi passare alle modalità operative. Parlare dunque di dotazione organica, di personale comandato, di applicazione degli istituti contrattuali, altrimenti non si comprende nell'ambito di quale immaginifica organizzazione del lavoro si possa parlare in ARPA di Telelavoro.

**Il Dott. Cuffari** replica sul punto che all'interno del CUG l'argomento Telelavoro è stato più volte affrontato e, posto che il Comitato è costituito da parte aziendale e parte sindacale, anche la FIALS ne ha riconosciuto l'importanza nell'ottica della tutela delle esigenze del lavoratore.

**La dott.ssa D'Acquisto** lascia il tavolo in quanto chiamata dal Direttore Generale a presenziare ad altra riunione.

**Benigno (UIL)** osserva che andrebbe rivista la percentuale di personale che accedrebbe a forme di telelavoro (attualmente intorno al 4%) in quanto a suo parere esigua e non conforme al numero di personale in servizio.

**Cuffari** fa presente che il regolamento in discussione prevede la possibilità di incrementare di un ulteriore 1% il contingente di personale.

**Messina (CGIL)** concorda su quanto detto precedentemente sulla definizione del contratto integrativo ARPA. Palude al lavoro fatto dal CUG sul Piano di Telelavoro su cui esprime apprezzamento e pone delle questioni in merito :

- al fatto che non si trasformi in un beneficio riconosciuto ad un lavoratore piuttosto che ad un altro per una sorta di rapporto "preferenziale" che si sia creato negli anni con il Dirigenti responsabile di Struttura. Chiede a questo proposito che le OOSS siano coinvolte nella valutazione di singoli progetti di Telelavoro;
- alla percentuale di personale che accedrebbe alle forme di lavoro a distanza, andrebbe ampliata anche magari in forma sperimentale così come andrebbero ampliate le tipologie di attività telelavorabili in funzione di quelle che sono le esigenze dell'Agazia (es. attività dei TPALL);
- la sicurezza, vale a dire che non è chiaro se ad occuparsi della sicurezza della postazione di lavoro sarà il responsabile della sede centrale ovvero i delegati dei Dipartimenti

**Il Dott. Cuffari** su quest'ultimo punto precisa che il sistema resterà lo stesso che è in atto al momento (un RSPP centrale e i responsabili territoriali).

**Messina (CGIL)** precisa che è importante sottolineare che le norme sull'edilizia privata sono ben diverse da quella pubblica pertanto occorrerà tenerne conto nella verifica delle postazioni di lavoro.

**Di Carlo (CISL)** sottolinea che potrebbe essere un'opportunità quella di coinvolgere gli enti locali nel senso che la postazione di lavoro potrebbe essere una stanza del Comune dove il lavoratore si trova, ciò consentirebbe di superare i problemi derivanti dalle prescrizioni sull'edilizia privata diverse da quelle previste per l'edilizia pubblica.

**Il Dott. Cuffari** su questo punto precisa che il regolamento prevedere anche la possibilità di telelavorare da luoghi diversi dal proprio domicilio.

**Il Dott. Ciringione** non si esprime sul punto e si riserva di parlarne con il Direttore Generale.

**Notaro (FIALS)** richiamando i commi 4 e 5 dell'art. 6 del Piano in merito alle utenze fa rilevare che non è detto che esse siano poste a carico dell'amministrazione e che comunque occorre una verifica della economicità del Piano.

P

Il **Dott. Cuffari** su questo punto precisa che in ogni piano devono essere evidenziati gli aspetti relativi alla economicità come in qualsiasi attività svolta da ARPA e non soltanto nel telelavoro.

**Il Dott. Ciringione** garantisce che verrà fatta di volta in volta una verifica in sede progettuale.

L'argomento all'ordine del giorno si considera esaurito e si concorda sull'inserimento delle integrazioni richieste oggi da parte sindacale nella bozza di Piano di Telelavoro.

Su richiesta delle OOSS si passa ad un breve giro di tavolo su "varie".

**Notaro (FIALS) :**

buoni pasto l'amministrazione si faccia carico dell'importo di un euro in atto a carico del dipendente;  
orario di lavoro non è più tollerabile che non si sia proceduto, nonostante i numerosi solleciti, alla modifica dell'orario di lavoro (decurtazione della mezz'ora).

**Greco (COBAS) :** si associa e chiede che si diano risposte anche sulla possibilità di utilizzare le ore di servizio in missione a titolo di recupero.

**Di Carlo (CISL)** ribadendo che la sua sigla sindacale è favorevole al Piano di Telelavoro chiede l'immediato pagamento dell'anticipo del FAMP 2013 in favore del personale comandato considerato che la relativa contrattazione per l'anno in corso è stata già da tempo conclusa. Ritiene altresì che tale anticipo debba essere quantificato in misura non inferiore all'80% .

**Montalto (UIL)** aggiunge che ciò si deve fare anche per il personale di ruolo dell'Agenzia.

**Il Dott. Ciringione** replica manifestando sul punto piena disponibilità anche in termini di cassa. Il problema tuttavia sono le procedure sottese ai pagamenti in quanto il regolamento dell'OIV prevede una valutazione annuale e non semestrale. Andrebbe rivisto il regolamento e su questo occorre sentire l'OIV.

Aggiunge infine che l'amministrazione si impegna a storicizzare le quote ASP 2010.

L'incontro ha termine alle ore 14.30 circa.

Della riunione odierna è redatto il presente verbale.

Per le OOSS:

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

FSI

FIALS

COBAS

FASSID/SINAFO

Per l'Arpa:

Dott. Ciringione

Dott.ssa D'Acquisto

Dott. Cuffari

**DISPOSIZIONI INTERNE**  
**IN MATERIA DI INIZIATIVE DI LAVORO A DISTANZA**  
**PRESSO ARPA SICILIA: PIANO TELELAVORO**

**All.to a DDG n. 375 del 2/12/13**

**Art. 1. Finalità.**

1. Con il presente atto si disciplina l'attuazione del telelavoro domiciliare in ARPA Sicilia, ai sensi del D.P.R. 70 del 8 marzo 1999, recante *“Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”*.
2. Le finalità indicate al comma 1 del presente articolo sono perseguite nel rispetto delle disposizioni dei vigenti contratti collettivi del personale in servizio presso ARPA Sicilia e precisamente: al personale di ruolo dell'Agenzia, sia al personale in posizione di dipendenza funzionale, sia al personale in servizio in posizione di comando proveniente dalla Regione Siciliana e da altre amministrazioni.
3. La presente disposizione, nell'ambito dell'obiettivo di raggiungimento della soddisfazione dei dipendenti nell'espletare la propria attività lavorativa, permette al lavoratore di preferire una differente modalità di attività lavorativa (il telelavoro, appunto) che comunque tuteli in maniera idonea anche il complesso di relazioni interpersonali, nonché la formazione e crescita professionale, anche nell'ottica di una maggiore e migliore informazione e partecipazione all'ambito lavorativo.
4. Ulteriore finalità sarà quella di promuovere innovative modalità di lavoro al fine di migliorare i tempi famiglia-lavoro ( ved. proposta del CUG con nota ARPA Sicilia – Dir. Generale n. 25187 del 16/04/2013 ed in particolare l'Obiettivo 3 – Conciliare famiglia e lavoro” , Azione “3” lettera “a” ).

**Art. 2. Definizioni.**

1. Per le finalità della presente disciplina si definiscono i seguenti termini:

- a. **telelavoro**: lo svolgimento dell'attività lavorativa effettuata dal dipendente dell'ARPA Sicilia, in qualunque spazio valutato idoneo, situato al di fuori della sede di lavoro, dove si può tecnicamente effettuare la propria prestazione di lavoro, tramite ausili tecnologici dell'informazione e della comunicazione, che permettano il collegamento con l'amministrazione a cui la prestazione stessa si riferisce;
- b. **telelavoratore**: il dipendente dell'ARPA Sicilia che effettua una prestazione di lavoro tramite il telelavoro;
- c. **strumenti di telelavoro**: le apparecchiature informatiche, che includono sia hardware che software, e di rete, nonché quelle telematiche indispensabili per lo svolgimento della prestazione di telelavoro;
- d. **postazione di telelavoro**: la totalità degli strumenti di telelavoro indicati al precedente punto c), i relativi supporti, la sedia, il piano di lavoro occorrenti allo espletamento della prestazione di lavoro a distanza nonché, eventualmente, altri ausili facoltativi e le apparecchiature occorrenti all'effettuazione di videoconferenze;
- e. **documento informatico**: la riproduzione informatica di atti, fatti e dati compiuti dall'ARPA Sicilia o, comunque, impiegati ai fini dell'attività istituzionale ed amministrativa;
- f. **identificazione degli addetti al telelavoro**: modi e termini necessari per l'azione di identificazione ed autenticazione sicura dei telelavoratori;
- g. **sicurezza delle tecnologie**: il complesso della sicurezza organizzativa, fisica e logica sia delle postazioni di lavoro e sia delle risorse relative (come hardware, software e di rete);
- h. **sicurezza dei dati personali**: la sicurezza ai sensi del Titolo V della Parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante Codice in materia di protezione dei dati personali.
- i. **sede di lavoro**: sia la sede lavorativa di assegnazione del lavoratore in ARPA Sicilia e sia la propria abitazione/altro luogo dove si prevede lo svolgimento dell'attività tramite telelavoro.

### **Art. 3. Oggetto ed ambito di applicazione.**

1. Il telelavoro costituisce una tipologia di progettazione e attuazione del lavoro che usufruisce di tecnologie informatiche, in cui l'attività lavorativa, che si poteva essere anche espletata all'interno delle sedi di ARPA Sicilia, è correttamente espletata, per un determinato periodo di tempo, al di fuori della sede di appartenenza.

2. La presente disposizione, derivata nel rispetto dell'articolo 3 del C.C.N.Q. in data 23 marzo 2000, recante "Accordo quadro sul telelavoro", regola i progetti di telelavoro, i criteri generali per la definizione del tempo di lavoro e per la definizione delle fasce di reperibilità telematica, le iniziative formative relative all'attuazione del telelavoro e le norme per l'uso delle attrezzature assegnate al lavoratore.

3. La presente disciplina interna si applica al personale dipendente che presta servizio in ARPA Sicilia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e precisamente al personale di ruolo dell'Agenzia, sia al personale

in posizione di dipendenza funzionale, sia al personale in servizio in posizione di comando proveniente dalla Regione Siciliana e da altre amministrazioni.

4. Fermo restando quanto descritto dall'articolo 6 della presente disposizione, l'effettuazione della prestazione in telelavoro a domicilio sarà possibile a patto che sia presente, nell'abitazione nella quale deve essere effettuata l'attività lavorativa, un ambiente di lavoro per il quale ARPA Sicilia abbia precauzionalmente riscontrato la conformità alle norme generali relative alla prevenzione ed alla sicurezza delle utenze domestiche.

#### **Art. 4. Progetti di telelavoro.**

1. Il personale di ARPA Sicilia è destinato alle iniziative di telelavoro secondo la specifica procedura attivata annualmente dalla Struttura SA4 - Amministrazione Risorse Umane e Politiche del Personale. In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione della presente disposizione interna, i responsabili di struttura potranno trasmettere progetti di telelavoro domiciliare coerenti con quelli che sono gli obiettivi e le esigenze di organizzazione della Struttura stessa, tenendo altresì in considerazione i seguenti parametri:

- grado di lavoro manuale/intellettuale
- livello di gestione individuale dei compiti assegnati
- misurabilità dei risultati
- eventuale necessità di interazione diretta con utenti e/o colleghi

2. Ogni progetto specifico sarà approvato con provvedimento a cura della S.A. 4 A.R.U. E P.P., a seguito di istruttoria delle Strutture coinvolte nel progetto e di informativa alle OOSS ai sensi dell'art. 6 del CCNL COMPARTO SANITA DEL 07/04/1999 e ss.m.ii.. Per tale finalità, i responsabili di struttura trasmetteranno, in via preliminare, il progetto specificando le varie attività coinvolte e corredandolo delle necessarie indicazioni in merito ad: attrezzature impiegate (software e hardware); attivazione di contratti di fornitura; esito dei sopralluoghi *ex ante* ed *ex post* debitamente richiesti riguardanti l'installazione e la sicurezza della postazione di lavoro; eventuale formazione adeguata. Il responsabile di Struttura dovrà, altresì, nell'ambito del progetto di telelavoro domiciliare specificare i criteri di valutazione dei risultati attesi.

3. A regime, annualmente la S.A. 4 A.R.U. E P.P. emanerà apposito avviso di "*Attivazione di procedura per l'assegnazione del personale di ARPA Sicilia al telelavoro a domicilio*", specificando il numero massimo di progetti attivabili secondo le limitazioni di cui all'art.4 comma 5 del presente provvedimento. Successivamente, il Dirigente di Struttura potrà presentare un progetto di attività telelavorabile così come precedentemente illustrato.

4. In seguito, i dipendenti di ARPA Sicilia potranno presentare l'istanza in ordine alla procedura di cui sopra. L'avviso verrà pubblicato tramite sito internet dell'Agenzia e nella bacheca delle diverse strutture territoriali onde garantirne la massima diffusione. Per la presentazione delle domande si avrà tempo 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso medesimo. Dell'avviso, inoltre, verrà data informativa alle OOSS, alla RSU ed al Comitato Unico di Garanzia.

5. Il personale interessato ai progetti di telelavoro non può essere superiore al 4% della dotazione organica riferita al personale in servizio. In questo calcolo non andranno considerati i lavoratori ai quali sia stata riconosciuta una disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, che potranno in ogni caso ottenere il telelavoro.

6. Allo scopo, poi, di non precludere la possibilità di fare ricorso a tale istituto in condizioni di urgenza ed emergenza, non prevedibili all'inizio di ogni anno, si ritiene di porre a riserva una quota aggiuntiva dell'1% a disposizione di tutto il personale in servizio a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova. Questo valore percentuale sarà riferito in rapporto al numero complessivo di personale ARPA Sicilia in servizio all'inizio dell'anno di riferimento.

7. Il progetto di telelavoro dovrà essere articolato sviluppando i seguenti punti:

- a) le attività interessate;
- b) gli obiettivi che si intendono raggiungere;
- c) le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto (utilizzo di software, hardware e connessioni telematiche);
- d) le modalità di connessione quali la rete dell'amministrazione, dial-up fisso o mobile, internet;
- e) le tecniche di identificazione e di autenticazione degli addetti al telelavoro, l'utilizzo di chiavi di accesso o di codici di identificazione per l'accesso sia ai documenti informatici sia alle risorse di rete dell'amministrazione;
- f) le modalità di espletamento della prestazione in telelavoro secondo principi di ergonomia cognitiva;
- g) le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti che si pensa di coinvolgere;
- h) i tempi e le modalità di realizzazione;
- i) i criteri di verifica tecnica delle prestazioni di telelavoro e di aggiornamento;
- j) le modificazioni organizzative, ove necessarie;
- k) i costi ed i benefici, diretti ed indiretti.

8. I progetti di telelavoro, completi delle indicazioni riportate al comma 7 del presente articolo, saranno inviati alla S.A. 4 A.R.U. E P.P. entro il 31/12 di ciascun anno.

9. La S.A. 4 A.R.U. E P.P., a chiusura delle valutazioni inerenti alla telelavorabilità del progetto, effettuerà una verifica sulla compatibilità dello stesso alla luce delle esigenze organizzative dell'Agenzia e con eventuali incarichi di coordinamento. Gli eventuali rigetti saranno, in ogni caso, oggetto della consultazione di cui al successivo comma.

10. Nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, dell'Accordo quadro sul telelavoro, sottoscritto in data 23 marzo 2000, a regime l'ARPA Sicilia consulterà preventivamente le OO.SS. sulle tematiche oggetto dei progetti presentati, inclusi gli eventuali rigetti, entro venti giorni dal termine di cui al precedente comma 8. Restano salve le altre disposizioni di cui all'articolo 3 del suddetto Accordo Quadro.

11. Sulla base dei progetti presentati e comunque entro il 30/04 di ogni anno, la S.A. 4 A.R.U. E P.P. avrà cura di diramare una comunicazione al personale dell'Agenzia, con la quale si metterà a conoscenza dei

suddetti progetti e delle relative figure professionali da impiegare, al fine di permettere ai lavoratori interessati di presentare domanda per essere assegnati ai progetti in oggetto.

12. Le richieste di assegnazione ai progetti di telelavoro indicati nella comunicazione di cui al precedente punto, munite di una dichiarazione di consenso all'espletamento dell'attività lavorativa in telelavoro per l'intero periodo di tempo indicato nel progetto stesso, delle informazioni indicate all'articolo 5, comma 5, della presente disposizione, unitamente al nulla-osta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza se diversa da quella che ha proposto il progetto di telelavoro, andranno presentate entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, naturali e consecutivi, dalla data di diramazione del comunicato al personale di cui al comma 10 del presente articolo.

13. Le domande di assegnazione ai progetti di telelavoro dovranno essere munite da idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. . Si rammenta che ai sensi degli artt. 75 e 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci rese o false attestazioni presentate dal dipendente, opera d'ufficio la decadenza dal beneficio del telelavoro, in qualsiasi momento sia accertata la suddetta non rispondenza a verità, unitamente alle ulteriori conseguenze di legge.

14. Si specifica che, ai sensi dell'art. 4, co.3, di cui all'accordo quadro nazionale sul telelavoro del 23 marzo 2000, *"l'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede."*

15. In nessun caso potranno essere svolte attività di telelavoro dall'estero.

#### **Art. 5. Assegnazione ai progetti di telelavoro.**

1) L'accesso al progetto di telelavoro avviene a richiesta del/della dipendente. Possono presentare domanda di telelavoro, nella forma del lavoro a distanza o domiciliare, i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno o parziale, che si trovano nella necessità di dover conciliare il tempo di lavoro con le proprie condizioni di salute o familiari.

2) La domanda dovrà riportare il parere del Dirigente Responsabile di Struttura di appartenenza che, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.4, comma 1, si esprime sentito il Dirigente responsabile di Unità operativa semplice di appartenenza del dipendente (ove previsto). Il personale dipendente potrà, nel contempo, essere disponibile a variare la propria attività ordinaria purché già in possesso delle competenze tecniche e dei profili professionali che siano funzionali al progetto medesimo.

3) Ai sensi del precedente articolo 4, tutti i progetti valutati telelavorabili, oggetto di bando, sono assegnati da ARPA Sicilia ai dipendenti che si siano preventivamente e specificatamente dichiarati disponibili a svolgere l'attività lavorativa in modalità di telelavoro alle condizioni previste dal progetto, esclusi quelli presentati da lavoratori ai quali sia stata riconosciuta una disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, che otterranno in ogni caso il telelavoro senza gravare sulla graduatoria.

4) Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di telelavoro a domicilio, la S.A. 4 A.R.U. E P.P. procederà, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 di cui all'Accordo quadro nazionale del 23 marzo 2000, all'assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.

5) Ai sensi del predetto art.4, ARPA Sicilia, in caso di richieste superiori al numero delle posizioni, utilizzerà i seguenti criteri di scelta:

“a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro;

b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;

c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede”.

6) Le candidature pervenute saranno inserite in un'unica graduatoria stilata in funzione dei criteri di scelta e dei punteggi che seguono in ordine di priorità:

a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro di cui alla legge 104/1992: PUNTI 6.5;

b) esigenze di cura di figli minori in età compresa tra 0 e 4 anni ed esigenze di cura nei confronti di parenti o affini entro il 3° grado e conviventi in situazione di handicap di cui all'art. 3, comma 3 l.n. 104/1992: PUNTI 6;

c) esigenze di cura di figli minori in età compresa tra 4 e 8 anni: PUNTI 5;

d) esigenze di cura, debitamente certificate, nei confronti di parenti o affini entro il 3° grado e conviventi, in situazioni di handicap accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.n. 104/1992: PUNTI 5;

e) distanza tra l'abitazione del dipendente od altro luogo dove è prevista l'attività in telelavoro e la sede di ARPA Sicilia della struttura di riferimento, superiore a 20 Km: con l'attribuzione di punti 0,15 per ogni chilometro ulteriore rispetto ai 20 fino ad un massimo di PUNTI 4. Il conteggio dei chilometri è arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a 5, od all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a 5. Le distanze saranno calcolate come da "TABELLE ACI".

I punteggi stabiliti al presente comma sono fra loro cumulabili. In caso di parità, la precedenza è accordata, nell'ordine, al dipendente che non sia mai stato assegnato a progetti di telelavoro, nell'ottica di una rotazione all'accesso delle agevolazioni ed in caso di ulteriore parità si farà ricorso al sorteggio.

7) Successivamente alla scadenza indicata all'articolo 4, comma 11, della presente disposizione la Direzione Generale di ARPA Sicilia, in funzione del limite percentuale previsto dall'art. 4, comma 5, provvederà ad effettuare la selezione dei dipendenti vincitori dei bandi dei progetti di telelavoro, in funzione dei criteri e dei punteggi indicati dal precedente comma 6.

8) L'assegnazione ai progetti di telelavoro avviene mediante provvedimento del Direttore Generale di ARPA Sicilia che, a tal fine, individua la data di inizio e la fine delle attività in telelavoro. Nel caso di dipendenti già in servizio presso strutture diverse da quelle che hanno bandito il progetto di telelavoro gli stessi

verranno assegnati a quest'ultima struttura. I dipendenti assegnati ai progetti di telelavoro restano in organico presso l'Unità organizzativa di appartenenza al momento della trasformazione della modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. I progetti di telelavoro prevedranno l'assegnazione al telelavoro domiciliare dei dipendenti interessati, svolgendo la propria attività lavorativa nel proprio domicilio abituale, per la durata di un anno, decorrente dalla data indicata nell'atto di approvazione del progetto, rinnovabile una sola volta per un massimo di ulteriori 12 mesi. Il dipendente che è stato assegnato per due anni consecutivi al telelavoro potrà essere assegnato anche in seguito, rinnovando il progetto tramite una nuova domanda e sempre nell'ambito del contingente assegnabile di cui all'art.4 comma 5 e secondo la specifica graduatoria.

9) Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del CCNQ del 23/03/2000 l'assegnazione al progetto di telelavoro è revocabile a richiesta del dipendente. In tale ultimo caso, il dipendente è riassegnato alla sede di lavoro originaria e si procede allo scorrimento della graduatoria. La richiesta di cui al presente comma non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione o di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro.

10) Nel periodo di tempo in cui i dipendenti svolgono attività di telelavoro, l'ARPA Sicilia potrà impiegare le loro precedenti postazioni di lavoro in sede, per assegnarle, laddove necessario, ad altri dipendenti in servizio.

11) Ciascun progetto può prevedere la possibilità di rientri periodici del dipendente presso la sede di lavoro dell'ARPA Sicilia, che dovranno essere definiti ai sensi dell'art.5, co.4, CCNQ 23.3.2000. In queste occasioni, ARPA Sicilia metterà a disposizione idonee postazioni di lavoro ai telelavoratori medesimi, che potranno così impiegare le apparecchiature informatiche. ARPA Sicilia garantirà, inoltre, la possibilità di adottare azioni specifiche per evitare l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri dipendenti, permettendo, per tale finalità, la possibilità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni che lo possano riguardare, direttamente o indirettamente.

12) Allorquando si concretizzerà il rientro definitivo nella sede istituzionale di lavoro, nel caso in cui ci siano stati dei mutamenti nell'organizzazione, l'ARPA Sicilia potrà porre in essere attività di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati, in modo da agevolare il reinserimento nel contesto lavorativo.

13) Il dipendente entro il 31.01 dell'anno in cui termina il progetto di telelavoro, al quale è stato assegnato, deve trasmettere al Responsabile del progetto medesimo una relazione finale sull'attività svolta.

#### **Art. 6. Attività propedeutiche all'attivazione del telelavoro.**

1. Prima dell'assegnazione ai progetti di telelavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della presente disposizione, e comunque, con cadenza periodica, ARPA Sicilia effettuerà una verifica, anche mediante sopralluoghi effettuati presso le abitazioni dei dipendenti utilmente rientrati nella graduatoria ed, in ogni caso, previo accordo con gli stessi, la conformità alla normativa vigente dei dispositivi hardware, software e di rete che permettono l'espletamento della prestazione lavorativa in telelavoro e che la prestazione medesima si attui in nel rispetto delle normative in vigore per quanto attiene ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori e delle utenze domestiche.

2. A seguito delle verifiche precedenti, l'ARPA Sicilia potrà, anche in termini di rapporto tra costi e benefici, pensare a collocare la postazione di telelavoro e porre in essere i collegamenti telematici nelle abitazioni dei dipendenti telelavoratori.

3. I costi di eventuali opere di adeguamento a quella che è la vigente normativa relativamente alle utenze domestiche delle abitazioni dei telelavoratori, che si rendessero necessarie, saranno a totale carico dei telelavoratori medesimi. Questi dovranno presentare all'Amministrazione, come condizione per l'eventuale assegnazione al progetto in telelavoro, l'idonea documentazione che attesti la messa a norma dell'impianto elettrico del luogo in cui si svolge l'attività in telelavoro.

4. Ai sensi dell'art. 5. comma 2, dell'Accordo quadro sul telelavoro, *“Le spese per l'installazione e la manutenzione della postazione di telelavoro, che può essere utilizzata esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro, sono a carico dell'amministrazione; sono, del pari, a carico dell'amministrazione le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza. Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per lo svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore per la durata del progetto. La contrattazione di comparto prevederà forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso.”*

5. Le spese delle connessioni telematiche e delle utenze telefoniche, in funzione del progetto di telelavoro, sono a totale carico dell'ARPA Sicilia. L'Arpa Sicilia provvede alla compensazione forfettaria ovvero, in caso installazione di apposita linea telefonica dedicata, alla copertura integrale, a titolo di rimborso, dei costi relativi alle comunicazioni, telematiche e telefoniche, necessarie per l'espletamento dell'attività di telelavoro. I progetti di telelavoro prevedono l'entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal dipendente per consumi energetici connessi alle attività dello stesso progetto. Il tutto, nell'ambito delle risorse economiche disponibili.

6. Al fine di verificare la regolare applicazione della disciplina relativa a salute e sicurezza sul lavoro, le rappresentanze dei lavoratori potranno avere accesso al luogo in cui è effettuata la prestazione in telelavoro e nel caso di domicilio del telelavorato, tale accesso sarà condizionato al consenso dello stesso.

7. Prima dell'attivazione dei progetti di telelavoro, l'ARPA Sicilia fornisce ai dipendenti interessati - laddove necessario - un'idonea formazione, con lo scopo di assicurare un appropriato livello di utilizzo delle attrezzature informatiche, di conoscenza delle tematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, per quanto riguarda il personale e coloro i quali eventualmente risiedono negli ambienti vicini allo spazio lavorativo del telelavoratore.

8. L'effettuazione delle verifiche tecniche e dell'attività formativa di cui al presente articolo è garantita dalle strutture SG.1 ed SG.3 di ARPA Sicilia.

#### **Art. 7. Diritti ed obblighi del lavoratore.**

1. I dipendenti assegnati ai progetti di telelavoro hanno gli stessi diritti, indicati dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti, applicati dei dipendenti che effettuano la propria attività nelle sedi dell'ARPA Sicilia. Nei confronti dei telelavoratori si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità sindacali.

2. L'assegnazione al telelavoro non preclude sullo status del dipendente e la richiesta di cui all'articolo 5, comma 9, della presente disposizione non rappresenta, di per sé, motivo di risoluzione o di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro. Il telelavoratore possiede gli stessi diritti, garantiti dalla normativa e dai contratti collettivi applicati vigenti, relativi ai dipendenti che lavorano presso le sedi dell'ARPA Sicilia. E' garantito al telelavoratore l'accesso all'area riservata di ARPA Sicilia.
3. In nessun caso il telelavoratore potrà effettuare lavori per conto proprio o terzi utilizzando le attrezzature di ufficio. Inoltre, l'Amministrazione avrà la facoltà di installare sulle attrezzature informatiche appositi firewall che impediscano sia l'accesso a siti Internet non istituzionali e sia l'acquisizione di programmi non necessari all'attività in telelavoro.
4. Nel progetto di telelavoro saranno espressamente indicate le possibilità di trattamento dei dati personali permessi al telelavoratore ed i modi previsti per l'espletamento delle attività da svolgere; l'ARPA Sicilia, nella funzione di titolare dei dati personali, si riserva di attuare le misure ritenute più idonee onde assicurare la sicurezza dei trattamenti presso le postazioni di telelavoro, così come presso le proprie strutture.
5. I dipendenti assegnati ai progetti di telelavoro faranno la stessa quantità oraria globale, prevista per il personale che lavora nelle sedi ordinarie dell'ARPA Sicilia.
6. Il telelavoratore domiciliare dovrà permettere, tramite modalità concordate, l'accesso alle attrezzature di cui ha l'uso da parte del personale deputato alla manutenzione, nonché del Responsabile del Settore prevenzione e protezione, al fine di constatare la regolare attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza.
7. I telelavoratori dispongono delle stesse opportunità di accesso ai percorsi formativi e di carriera dei dipendenti che lavorano nelle sedi ordinarie dell'ARPA Sicilia e sono valutati con i medesimi criteri di cui al Piano della Performance.

#### **Art. 8. Postazione di telelavoro.**

1. L'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999 n.70 - Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191 - descrive la postazione di lavoro come di seguito: *"1. La postazione di telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di attività di telelavoro. 2. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi. 3. I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell'amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione. 4. Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l'amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo. 5. La postazione di telelavoro può essere utilizzata*

*esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro. 6. Nell'ambito del progetto di cui all'articolo 3 del presente decreto, le amministrazioni definiscono le modalità per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera."*

Pertanto, la "postazione di lavoro" sarà costituita da un'adeguata strumentazione hardware e software.

I "Livelli di sicurezza" saranno quelli della rete aziendale. Pertanto, ARPA Sicilia individua ed attiva misure di sicurezza informatica, idonee a ridurre al minimo i rischi connessi all'accesso alla rete da parte dei telelavoratori, tramite l'uso di apposita linea.

La "Modalità di comunicazione tra telelavoratore e contesto organizzativo" sarà determinata in sede di formulazione e pubblicazione del progetto.

Il lavoratore dovrà utilizzare le dotazioni ed i programmi forniti esclusivamente per motivi di servizio e non consentirne in particolare l'impiego a terzi, se non espressamente autorizzato dall' Agenzia. La dotazione assegnata dovrà essere custodita secondo il criterio dell'ordinaria diligenza. Il telelavoratore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati gestiti ed il corretto utilizzo delle password nel rispetto delle normative agenziali. In caso di partecipazione ad eventuali test da remoto, gli apparati da collocare presso il domicilio del telelavoratore saranno a marchio CE e conformi alla normativa di riferimento.

La dotazione assegnata dovrà essere custodita secondo il criterio dell'ordinaria diligenza.

2. Nel caso in cui accadessero guasti o ci fossero mal funzionamenti degli strumenti di telelavoro, il dipendente dovrà puntualmente avvisare l'ARPA Sicilia entro le 24 ore susseguenti al guasto. Per tale finalità, si dovrà tenere conto dell'impossibilità di collegamento telematico se essa si protrae per almeno sei ore consecutive. La mancata comunicazione all'ARPA Sicilia del guasto, entro il termine predetto, ad eccezione di cause di forza maggiore, rappresenta motivo di sospensione dell'attività in telelavoro, salve le altre disposizioni afferenti procedimenti disciplinari di cui ai vigenti C.C.N.L.

3. In caso di guasti agli apparati hardware, la manutenzione sarà affidata alla società fornitrice dell'apparato medesimo o del pertinente servizio di manutenzione. La manutenzione e la configurazione dei software applicativi verrà effettuata dall'ARPA Sicilia. Se il guasto non è risolvibile entro 24 ore seguenti alla segnalazione, al telelavoratore si potrà richiedere il rientro presso la sede ordinaria per il tempo occorrente al ripristino.

#### **Art. 9. Verifica delle prestazioni.**

1. Ai fini della verifica degli adempimenti e delle prestazioni dei telelavoratori, fatto salvo quanto indicato dal successivo articolo 10 della presente disposizione, è effettuata dal Dirigente della Struttura, di livello dirigenziale non generale, che ha approvato il progetto, in funzione dei criteri, orientati ai risultati, per l'individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle attività da svolgere, specificati nel progetto medesimo. Per tale scopo, il Dirigente responsabile, che ha approvato il progetto, dovrà trasmettere entro il 31.01 dell'anno in cui cessa il progetto di telelavoro alla S.A. 4 A.R.U. E P.P. una relazione in cui siano specificati:

a) i vantaggi rilevati dall'Amministrazione nello svolgimento delle attività in telelavoro;

- b) i vantaggi rilevati dal telelavoratore;
  - e) il rendimento effettivo della prestazione in telelavoro;
  - d) gli obiettivi raggiunti, tra quelli specificati nel progetto stesso;
  - e) le possibili divergenze tra obiettivi specificati nel progetto e risultati raggiunti dal telelavoratore;
  - f) le valutazioni in merito all'efficacia ed all'efficienza delle attività espletate in modalità di telelavoro.
2. Eventuali strumenti di controllo installati dovranno essere adeguati all'obiettivo da perseguire e saranno posti in essere nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994. n. 626 e s.m.i. e del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196 e s.m.i.
3. Il carico di lavoro ed i livelli di performance del telelavoratore saranno equivalenti a quelli dei dipendenti che lavorano presso le sedi ordinarie di ARPA Sicilia.
4. La predetta relazione sarà rapidamente inviata dall' S.A. 4 A.R.U. E P.P. al Gruppo di Lavoro sul Telelavoro di cui al successivo art. 14, per le valutazioni di competenza, già nominato con D.D.G. n.162 del 22.5.2013.

#### **Art. 10. Orario di lavoro.**

1. L'orario di lavoro, a tempo pieno o a tempo parziale, sarà distribuito nell'arco della giornata in relazione al progetto da eseguire. Tuttavia, in ogni giornata lavorativa il telelavoratore dovrà essere a disposizione per eventuali comunicazioni di servizio in due periodi della durata di un'ora cadauno, ricadenti nell'ambito dell'orario di servizio e concordati con il Responsabile dell'Unità Operativa di assegnazione del telelavoratore che abbia approvato il progetto. Per il personale in part-time orizzontale, il periodo è unico ed è pari ad un'ora.
2. È in facoltà dell'ARPA Sicilia di installare sulle apparecchiature informatiche, date in comodato d'uso, al telelavoratore un sistema di timbratura elettronica o telematica, sia in entrata che in uscita, che permetta all'Amministrazione di effettuare una verifica sull'identificazione univoca del telelavoratore, sulla presenza in servizio dello stesso e sull'effettivo rispetto dell'orario di lavoro del telelavoratore.
3. Il telelavoratore, all'interno dell'orario di reperibilità di cui sopra, deve obbligatoriamente prelevare la posta elettronica nella propria mail personale, impegnandosi ad evaderla immediatamente, e comunque non oltre le 24 ore da quando ricevuta.
4. Il responsabile di progetto è tenuto alla gestione del cartellino del dipendente in telelavoro, fatto salvo quanto concerne il sistema di timbratura elettronica di cui al comma precedente.
5. Infine, l'Amministrazione attiverà modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione del dipendente, anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. Il telelavoratore comunicherà in via telematica al responsabile della struttura di appartenenza l'attestazione della presenza o il motivo dell'assenza. Il telelavoratore è tenuto, sotto la propria responsabilità, a dichiarare l'orario di lavoro

settimanale effettivamente svolto compilando l'apposita modulistica predisposta in via telematica che dovrà pervenire alla segreteria della struttura di appartenenza con cadenza settimanale. Il telelavoratore compilerà un rapporto di attività giornaliera in cui siano evidenziate l'ora dell'avvio del lavoro, eventuali interruzioni per la motivazione relativa, la cessazione dell'orario di lavoro giornaliero, le attività svolte, la frequenza delle comunicazioni nelle fasce di reperibilità, eventuali osservazioni. Tale rapporto giornaliero deve essere trasmesso via e-mail a cura del telelavoratore, al Dirigente di riferimento, al termine della giornata di telelavoro. Le analisi e i rapporti sulla verifica delle attività dei singoli telelavoratori sulla base dei dati raccolti anche mediante il sistema di controllo a distanza, non costituiscono violazione dell'art.4 della legge 300/70, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro.

#### **Art. 11. Lavoro straordinario, permessi e buoni pasto.**

1. Nel corso delle attività espletate in telelavoro, non sono prefigurabili prestazioni di lavoro straordinario o festivo, che possano dare luogo a riposi compensativi in generale (includendo anche accantonamenti come conto ore) oppure ad aumenti di retribuzione. I permessi, comunque denominati, a cui ha diritto il telelavoratore, restano disciplinati dai contratti collettivi vigenti. Sono fatte salve le missioni autorizzate il cui eventuale plus orario potrà essere esclusivamente oggetto compensato in considerazione della flessibilità.
2. Alla luce della variabile ed autonoma possibilità di distribuzione del tempo lavorativo, i telelavoratori non hanno diritto alla corresponsione del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa.

#### **Art. 12. Assicurazioni.**

Il dipendente in telelavoro possiede le medesime coperture assicurative così come tutti gli altri dipendenti di ARPA Sicilia.

#### **Art. 13. Riservatezza dei dati.**

1. L'ARPA Sicilia tutela il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
2. Il lavoratore ha il dovere di mantenere la riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. La postazione di telelavoro potrà essere utilizzata esclusivamente per attività lavorative, con esclusione di ogni possibile interferenza da parte di estranei, mediante ricorso alle regole tecniche che tutelano la riservatezza dei dati, con modalità di raccolta dei dati stessi in conformità dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e sicurezza, anche in riferimento alla gestione dei flussi documentali, con particolare attenzione al trattamento dei dati sensibili.

3. L'ARPA Sicilia avrà cura di porre in essere le azioni idonee a tutelare la protezione dei dati utilizza ed elabora il telelavoratore per le specifiche finalità professionali.

#### **Art. 14. Gruppo di lavoro sul telelavoro.**

1. Al fine di effettuare delle valutazioni di opportunità sul telelavoro e per procedere al monitoraggio nel tempo dell'andamento, degli sviluppi e dell'impatto dell'attuazione del telelavoro sul complessivo sistema lavorativo dell'ARPA Sicilia, anche nelle sue forme iniziali di progetto pilota, è costituito un Gruppo di Lavoro sul Telelavoro.

2. Il Gruppo di Lavoro, già nominato con D.D.G. n.162 del 22.5.2013, è formato dal rappresentante del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'ARPA Sicilia nonché da componenti del gruppo di progetto dell'Amministrazione di cui alla nota ARPA Sicilia – Dir. Generale n.27497 del 24/04/2013.

3. Il Gruppo di Lavoro elaborerà valutazioni puntuali, opportuni obiettivi ed indagini relativamente alle attività in telelavoro, in considerazione delle esperienze di altre amministrazioni pubbliche e di riscontro della convenienza dell'introduzione di tale modalità lavorativa previa verifica che, dati dei costi sostenuti dall'ARPA Sicilia, con il telelavoro si siano ricavati aumenti di produttività ed economie di spesa, aumento del benessere sul posto di lavoro e conseguente miglioramento della qualità di vita, specie riguardo alla congestione legata al traffico dei grandi centri urbani. Il Gruppo di Lavoro, inoltre, fornisce informazioni ed approfondimenti utili all'aggiornamento della presente disposizione tramite una relazione a consuntivo di ciascun anno e prodotta all'Amministrazione e pubblicata sul sito intranet dell'ARPA Sicilia.

4. Il Dirigente responsabile di Struttura Complessa di appartenenza del dipendente in telelavoro domiciliare dovrà monitorare regolarmente lo sviluppo dell'attività lavorativa, analizzando l'evoluzione ed i risultati conseguiti in base ad idonea rendicontazione che il dipendente dovrà effettuare ogni tre mesi, anche allo scopo di porre in essere eventuali modifiche nelle procedure.

#### **Art. 15. Disposizioni finali.**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina interna, si rinvia al C.C.N.Q. in data 23 marzo 2000, recante "Accordo quadro sul telelavoro" al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 ed alla Deliberazione 31 maggio 2001, n. 16/2001, dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (ora CNIPA), recante "Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70".

2. Restano salve, ove più favorevoli, le disposizioni in materia di telelavoro dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e dei vigenti contratti collettivi integrativi.

3. La presente disciplina dà avvio alla fase sperimentale dell'attuazione dell'istituto del Telelavoro e potrà essere – come richiesto dalle competenti OOSS . oggetto di modifica ed integrazione in base ai risultati della prima applicazione , nonché per effetto di successive normative anche regolamentari e patrizie.